



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI

in funzione di Giudice del Lavoro

Il Giudice dr. Elena GIUPPI,

all'udienza del 4 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 455/2019, discussa alla medesima udienza, promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. Ceccarelli Jacopo, con elezione di domicilio presso lo studio
dello stesso sito in Milano, Viale Monte Nero n. 28

Ricorrente

Contro

SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede legale in
rappresentata e difesa
dall' Avv. Zaffarana Sebastiano Filippo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso sito in Milano, Via
Boschetti n. 6

Resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2019 il ricorrente
in epigrafe indicato , lavoratore dipendente della società
resistente dal 4 luglio 2016 (inizialmente con contratto a tempo
determinato part-time , trasformato a tempo indeterminato full time
dal 1 ottobre 2016) con inquadramento nel livello C1 CCNL
Cooperative Sociali e mansioni di impiegato d'ordine chiedeva la
condanna della società resistente al pagamento della somma lorda
di € 2173,57 lordi a titolo di differenze retributive per mansioni
superiori: a fondamento della domanda assumeva di aver svolto
mansioni riconducibili al livello D1 sin dal momento
dell'assunzione fino al 1 febbraio 2018 data a partire dalla quale

la società convenuta gli aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore oggetto di domanda.

Si costituiva la resistente che contestava in fatto e in diritto le avverse pretese e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese .

Sui documenti prodotti dalle parti, assunte le prove testimoniali, all'udienza del 4 febbraio 2020 dopo la discussione il giudice pronunciava sentenza dei cui dispositivo dava lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'accertamento della sussistenza del diritto di credito oggetto di ricorso deve essere deliberata esclusivamente sulla base della contrattazione collettiva nazionale comparando le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore con quelle del livello di inquadramento attribuito al momento dell'assunzione e quelle superiori richieste.

Non è in contestazione il CCNL applicato al rapporto di lavoro inter partes (CCNL Cooperative sociali)

Area/categoria C - Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socio- assistenziale e socio-sanitario.

Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.

Area/categoria D - Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi socio-educativi.

Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo

metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.

In fatto è pacifico che il livello superiore D1, oggetto della domanda, sia stato riconosciuto dalla datrice di lavoro al ricorrente solo a decorrere dal 1 febbraio 2018 : la domanda proposta attiene al credito asseritamente maturato dal ricorrente dall'assunzione al febbraio 2018.

Si deve premettere che il ricorrente, in conformità alla lettera di assunzione, è stato da subito impiegato nello svolgimento di mansioni impiegatizie presso l'ufficio amministrativo della Cooperativa a Melegnano, dove prestavano servizio altre quattro lavoratrici, fra cui la responsabile

Il ricorrente ha documentato (doc.12 e 13) di essere diplomato in ragioneria e di avere conseguito un certificato di Specializzazione Tecnica Superiore di IV livello in materia di contabilità; i predetti titoli sono stati acquisiti prima dell'assunzione alle dipendenze della cooperativa.

Il curriculum depositato dal ricorrente (doc.13) documenta pregressi rapporti di lavoro del ricorrente anche nel settore della contabilità.

Quanto alle risultanze istruttorie, sono emerse le seguenti circostanze:

- Il teste ha dichiarato che la mansione del ricorrente era quella di tenere la contabilità (il teste non ha saputo essere più preciso) e di averlo visto inserire in un foglio

excel le spese della cooperativa, gli stipendi, le entrate e le uscite.

- il teste non ha riferito circostanze rilevanti ai fini di causa avendo dichiarato che frequentava l'ufficio dove lavorava il ricorrente una volta al mese e di non conoscere con esattezza quali fossero le sue mansioni
- La teste ,collega del ricorrente -licenziata poco prima di essere stata assunta come teste- ha riferito che il ricorrente si occupava della prima nota contabile, della riconciliazione bancaria, della registrazione degli F24 nel software gestionale; la predetta ha riferito che il ricorrente conosceva il software gestionale tanto da averne insegnato l'utilizzo alla stessa teste;
- la teste -anch'essa impiegata presso l'ufficio e licenziata dalla società resistente- ha riferito che il ricorrente si occupava della prima nota contabile registrando nel software gestionale i movimenti in entrata e uscita; si occupava altresì di ricostruire la contabilità relativa ai vari progetti registrando le spese nel gestionale; effettuava il calcolo mensile di Iva e ritenuta d'acconto, effettuava la registrazione delle fatture; si occupava in generale di contabilità.

A parere del Tribunale, benchè le deposizioni testimoniali non siano state particolarmente dettagliate, deve ritenersi raggiunta la prova che il ricorrente, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, non svolgeva mansioni di mero

inserimento dati nel gestionale ma operazioni di tenuta della contabilità ,fra cui la registrazione delle fatture, la prima nota,la riconciliazione bancaria.Le mansioni espletate dal ricorrente nell'ambito della contabilità ed amministrazione richiedevano fin dall'assunzione competenze professionali teoriche specialistiche di base acquisite attraverso il corso di studi superiori in ragioneria ed il successivo corso di specializzazione,oltre che nella pratica professionale acquisita nei precedenti impieghi. Si deve infatti ritenere che la predisposizione della prima nota,la registrazione delle fatture ,l'utilizzo di un software gestionale non possano qualificarsi come mansioni che "richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali "(come richiesto dal livello C1) ma siano mansioni che presuppongono una competenza tecnica specifica e cioè una specifica abilità contabile ,seppure di base.

Secondo quanto riferito dai testi il ricorrente non si è limitato,fin dall'assunzione, all'inserimento dei dati nel software gestionale , ma ha predisposto la prima nota,ha proceduto all'iscrizione delle fatture e possedeva una tale conoscenza del software gestionale da insegnarlo ai colleghi. Il ricorrente fin dall'assunzione ha esercitato mansioni che richiedono un patrimonio di abilità tecnica specialistica di base che gli ha consentito di svolgere le mansioni riferite dai testi e che sono riconducibili al livello D1:deve

pertanto essere riconosciuto il diritto all'inquadramento nel livello superiore oggetto di domanda.

Accertato il diritto al livello retributivo superiore il quantum debeatur deve essere riconosciuto nella misura indicata da parte ricorrente:il conteggio analitico riportato in ricorso,comprensivo delle differenze per retribuzione ordinaria ed incidenza sugli istituti contrattuali e tfr,non è stato oggetto di contestazione.

Il ricorso deve essere integralmente accolto.

Le spese di lite,liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro,definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti,contrariis reiectis ,così provvede:

Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da
contro Soc.Coop Sociale Onlus

Condanna

La società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 2173,57 a titolo di differenze retributive ed incidenza suTfr e istituti contrattuali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.

Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1250,00 oltre spese generali oltre Iva e cpa.

Termine di 60 giorni per la motivazione

Lodi, così deciso il 4 febbraio 2020

Il Giudice

Dott.E.Giuppi